

APPENDICE 1- REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Scuola Secondaria di Primo Grado)

Art. 1- Finalità dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, nonché al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno, tenendo conto anche della personalità, della situazione personale e patrimoniale dello studente.
3. Allo studente è comunque sempre offerta la possibilità, anche su sua specifica richiesta, di convertire la sanzione disciplinare in attività resa in favore della scuola.

Art. 2 - Responsabilità disciplinare azione

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nelle violazioni disciplinari ciascuno studente è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria.
2. Non sono ammesse sanzioni collettive.
3. Quando più studenti concorrono in una violazione disciplinare, ciascuno di essi soggiace alla sanzione per questa stabilita.
4. Non risponde di violazione disciplinare lo studente che ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di un diritto oppure in stato di legittima difesa.
5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
6. La libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, non può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente.

Art. 3 - Infrazioni disciplinari

Costituiscono infrazioni disciplinari, ai sensi del presente regolamento:

1. Assentarsi individualmente o in gruppo per sottrarsi al dovere di frequenza regolare e, più in generale, assumere comportamenti che ostacolano il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni.
2. Entrare continuamente in ritardo senza un giustificato motivo, non rispettando l'orario di ingresso.
3. Non giustificare le assenze entro due giorni dal rientro a scuola.

4. Partecipare ad arbitrarie astensioni collettive dalle lezioni.
5. Presentarsi costantemente alle lezioni sprovvisti del necessario materiale didattico (libri, quaderni ecc.) o venendo meno ai doveri connessi al proprio decoro personale.
6. Esprimersi nei rapporti interpersonali in modo arrogante o utilizzando un linguaggio scurrile.
7. Assumere nei rapporti interpersonali comportamenti di violenza fisica o psicologica, in grado di intimidire i compagni o limitarne la libertà personale.
8. Mancare di rispetto alla religione, alla cultura, alle convinzioni morali, alle
9. caratteristiche etniche o individuali di docenti, personale ATA, compagni.
10. Imbrattare, danneggiare, sottrarre il materiale didattico dei compagni.
11. Imbrattare e danneggiare gli ambienti scolastici, le attrezzature e, più in generale, il patrimonio della scuola o, comunque, non adoperare in modo corretto strutture, attrezzature e sussidi in genere.
12. Sottrarre il materiale o le attrezzature scolastiche.
13. Non rispettare le prescrizioni organizzative, di sicurezza e di igiene in vigore.
14. Assumere comportamenti non adeguati durante le ore di lezione nonché durante le visite e i viaggi di istruzione, creando anche, eventualmente, danni alla reputazione dell'istituto.

Art. 4 - Norme in merito all'uso dei cellulari e dispositivi tecnologici

Premesso che la scuola garantisce, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli per urgenti motivi, mediante l'uso dei telefoni degli uffici di segreteria è vietato:

- o l'utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio se non per motivi didattici (compreso l'intervallo).
- o l'uso del telefono cellulare anche nelle attività pomeridiane: doposcuola e pomeriggi facoltativi, in cui siano coinvolti alunni della scuola.

Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto a tutti, personale docente, non docente e alunni.

Il divieto è così regolamentato:

1. È vietato utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) durante le attività didattiche se non per motivi didattici, in tutti i locali della scuola.
2. I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi per tutta la durata dell'orario scolastico, giammai sul banco né tra le mani. All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi

utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.

3. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come da tabella allegata al presente regolamento.
4. Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento.

I docenti, il personale ATA e gli assistenti materiali hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare.

La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.

I divieti e le relative sanzioni, si estendono anche a tutti i dispositivi tecnologici in possesso degli alunni.

	Mancanza disciplinare	Sanzione disciplinare	Organo competente
1	Lo studente ha il cellulare e/o il dispositivo in mano o sul banco	Richiamo verbale	Docente
		Nota sul registro di classe	Docente
2	Utilizzo del cellulare durante l'attività didattica in tutti i locali o spazi scolastici o di pertinenza, per chiamate, sms o altri usi non consentiti	Nota sul registro di classe, comunicazione alla famiglia, intervento del dirigente scolastico e suoi collaboratori.	Docente Dirigente e suoi collaboratori
3	L'alunno usa il dispositivo durante una verifica scritta	Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente di essa, nota sul registro di classe, comunicazione alla famiglia, intervento del dirigente scolastico e suoi collaboratori.	Docente Dirigente e suoi collaboratori
4	Uso del cellulare e/o dispositivo, improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.	Valutazione non sufficiente del comportamento; Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e/o uscite didattiche; Per la scuola Secondaria di Primo Grado: sospensione fino a 3 giorni	Consiglio di classe

Il Dirigente scolastico e/o il Consiglio di classe ha la possibilità di sostituire le sanzioni disciplinari più severe con altri provvedimenti, comprendenti altre attività a scopo

sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. Si precisano a titolo indicativo:

- o Ricerche e/o attività di studio e approfondimento coerenti con l'infrazione commessa;
- o Operazioni di ripristino degli arredi dei locali scolastici; Riordino della biblioteca e/o laboratori.

Art. 5 - Competenze dei docenti

I docenti, nel caso rilevino le infrazioni disciplinari potranno:

1. Ammonire verbalmente lo studente.
2. Ammonire per iscritto lo studente sul registro di classe. Periodicamente o, nel caso di infrazioni più gravi, tempestivamente, il coordinatore di classe informa l'esercente della potestà parentale attraverso una comunicazione scritta o telefonica. Il genitore o chi ne fa le veci è tenuto a presentarsi al massimo entro due giorni a scuola per conferire col Dirigente o con il docente Coordinatore di classe.
3. Segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico o a un suo delegato qualsiasi fatto grave che richieda, a suo parere, un intervento più incisivo. In tal caso, il capo d'istituto potrà ammonire, verbalmente o per iscritto lo studente. Nei casi più gravi si potrà convocare il consiglio di classe per l'adozione dei provvedimenti opportuni.

Art. 6 - Sanzioni

Gli organi competenti potranno irrogare le seguenti sanzioni:

1. Rimprovero verbale.
2. Ammonizione scritta del docente, del Dirigente o di un docente da lui delegato con annotazione sul registro di classe.
3. Mancata partecipazione ai viaggi d'istruzione, uscite didattiche, attività ludiche, sportive, ricreative con obbligo di presenza a scuola.
4. Allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di 5 giorni scolastici, con eventuale obbligo di frequenza o senza a seconda della gravità dell'infrazione. Tale sanzione è convertibile, anche su richiesta dello studente, in attività rese a favore della comunità scolastica, da prestare in orario extrascolastico.
5. Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni.

Art. 7 - Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

1. Il singolo docente può infliggere le sanzioni fino al punto 2 delle sanzioni.
2. Il Dirigente Scolastico può infliggere le sanzioni fino al punto 2 delle sanzioni.
3. Il Consiglio di Classe può infliggere le sanzioni fino al punto 5 delle sanzioni.
4. Il Consiglio di Classe viene convocato entro due giorni dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Classe (esclusi i rappresentanti dei genitori).

Resta, in ogni caso, l'obbligo posto a carico del genitore dello studente o di chi ne fa le veci, in solido con eventuali corresponsabili, di risarcire i danni e/o ripristinare lo stato dei luoghi, in tutti i casi in cui dall'infrazione siano derivati danni per il patrimonio della scuola.

Art. 8 - Corrispondenza tra infrazioni e sanzioni

1. Per mancanza ai doveri connessi alla regolare frequenza dei corsi, all'assiduo assolvimento degli impegni di studio, anche in classe, e al decoro personale, si infliggono le sanzioni di cui al numero 1 e 2 dell'art.6 delle sanzioni.
2. Per mancanza ai doveri di correttezza e rispetto, anche formale, nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale scolastico in genere e di altri studenti della scuola, si infliggono le sanzioni di cui al numero 2 e 3 dell'art.6 delle sanzioni. Qualora il fatto sia grave per l'utilizzo di espressioni o comportamenti direttamente offensivi, si infligge la sanzione di cui al numero 4 dell'art. 6 delle sanzioni.
3. Per mancanza al dovere di osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente Regolamento o, comunque, in vigore nell'Istituto, si infliggono le sanzioni di cui al numero 1 e 2 dell'art.6 delle sanzioni. Qualora il fatto sia grave, essendone derivato pericolo per l'incolumità di persone e/o cose, si infliggono le sanzioni di cui al numero 3 e 4 o 5 dell'art.6 delle sanzioni.
4. Per mancanza ai doveri di corretto utilizzo delle strutture, delle strumentazioni e dei sussidi didattici in genere nonché per incuria nei confronti dell'ambiente scolastico, si infliggono le sanzioni di cui al numero 2 e 3 dell'art.6 delle sanzioni. Qualora il fatto sia grave, essendone derivati danni al patrimonio della scuola, si infligge la sanzione di cui al numero 4 e 5 dell'art.6 delle sanzioni, con l'ulteriore obbligo per lo studente, in solido con gli eventuali corresponsabili, di provvedere alla riparazione dei danni.
5. È possibile commutare in attività a favore della scuola, a richiesta dello studente, le sanzioni di cui al numero 3, 4 e 5 dell'art.6 delle sanzioni. Tali attività vengono determinate di volta in volta secondo le specifiche esigenze dell'Istituto. Esse possono consistere in un supporto fornito alle attività del personale docente o non docente della scuola.
6. Le attività in favore della comunità scolastica e quelle necessarie alla riparazione dei danni arrecati al patrimonio della scuola possono svolgersi anche in ore pomeridiane sotto la sorveglianza del personale di Istituto.
7. In caso di reiterate infrazioni disciplinari oppure quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone si procede a comminare la sanzione prevista dal numero 5 dell'art.6 delle sanzioni.

Art. 9 - Competenza

1. Le sanzioni previste ai numeri 1 e 2 sono inflitte dal docente.
2. Le sanzioni di cui ai numeri 3,4 e 5 sono inflitte dal Consiglio di classe o di interclasse.

Art. 10 - Procedimento disciplinare

1. Il Consiglio di classe prima di sanzionare il comportamento scorretto, deve convocare lo studente, invitandolo ad esporre le proprie ragioni, anche per le infrazioni più lievi, in quanto viene riconosciuto il diritto alla difesa. Per le infrazioni più lievi, tutto questo viene fatto verbalmente e per le vie brevi.
2. Il Consiglio di classe procederà all'accertamento puntuale dei fatti, valutando l'opportunità di acquisire o meno prove testimoniali.
3. Nell'applicare le sanzioni si terrà conto del comportamento generale dello studente, riconoscendogli attenuanti, nel caso di comportamento in genere corretto, ed aggravanti, nel caso di recidiva e di precedenti sanzioni.
4. Lo studente, prima che la sanzione sia applicata può proporre la conversione della stessa in attività resa a favore della comunità scolastica, da prestare in orario extrascolastico.
5. Le decisioni attribuite al Consiglio di classe devono essere adottate nel rispetto delle modalità sopra indicate, garantendo la presenza della maggioranza dei presenti.
6. I provvedimenti sono adottati a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente
7. Avverso i provvedimenti disciplinare è ammesso ricorso agli organi competenti.

Art. 11 - Organo di garanzia

1. L'organo di garanzia è costituito dal Dirigente scolastico che lo convoca e lo presiede, da tre docenti, eletti dal collegio docenti, da un rappresentante del personale A.T.A., e da due genitori, eletti dalle proprie componenti.
2. Per ogni componente sono eletti altrettanti membri supplenti, i quali parteciperanno alla riunione in caso di assenza del membro effettivo o quando lo stesso abbia contribuito all'irrogazione della sanzione.
3. I membri durano in carica un anno scolastico e sono rieleggibili.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12- Impugnazioni

1. È ammesso ricorso avverso il provvedimento adottato dai docenti al Dirigente scolastico entro un giorno dall'adozione dello stesso.
2. Avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 31 è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento al Provveditore agli studi ai sensi dell'art. 328 comma 4 del d.lg. 16 aprile 1994, n. 297.
3. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 2, è ammesso ricorso da parte dell'esercente la potestà parentale all'organo di garanzia di cui all'art. 35. Il ricorso va proposto entro quindici giorni dalla notificazione del

provvedimento e deve contenere gli estremi del provvedimento sanzionatorio, una succinta esposizione dei fatti e le sommarie ragioni su cui è fondato.

4. Il ricorrente si deve presentare personalmente davanti all'Organo di garanzia, che sarà tempestivamente convocato dal Dirigente scolastico.
5. È fatto salvo il diritto alla riservatezza. Pertanto, di regola, le riunioni dell'Organo di garanzia non sono pubbliche.
6. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sanzione
7. L'organo di garanzia svolge l'istruttoria che ritiene necessaria per ogni singolo caso, in piena libertà e autonomia e nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti. È, in ogni caso, assicurato il contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità. Allo studente non può mai essere negata la facoltà di addurre elementi di prova, anche testimoniale.
8. L'Organo di garanzia terminata l'istruttoria decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, con decisione scritta e succintamente motivata. L'organo di garanzia può respingere il ricorso, così confermando la decisione impugnata, ovvero accoglierlo, annullando la stessa in tutto o in parte.
9. Qualora l'Organo di garanzia ritenga all'unanimità che l'impugnazione sia meramente strumentale o dilatoria o, comunque, manifestamente infondata, con la decisione può applicare anche una sanzione più grave per tipo ed entità, se ne ricorrono i presupposti.
10. L'Organo di garanzia decide, di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.